



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

*Roma.*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

All' Servizi fitosanitari regionali  
LORO SEDI

Oggetto : Validità dei certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Come richiesto nel corso dell'ultima riunione del Comitato fitosanitario nazionale, si evidenzia quanto previsto con il decreto "Cura Italia", in merito alla validità dei certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Con la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicata sulla G.U. n.110 del 29 aprile 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19, sono stati ridefiniti i termini di scadenza degli atti amministrativi.

In particolare, l'articolo 103, comma 1, prevede la proroga per tutti gli atti amministrativi.

*"1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020."*

Inoltre, il nuovo comma 2 dell'art. 103 proroga di 90 gg oltre la data di dichiarazione di fine emergenza Covid19 (attualmente il 31 luglio 2020) tutte le autorizzazioni, abilitazioni, etc. in scadenza dal 31 gennaio 2020 a 31 luglio 2020.

*"2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza...."*

Nello specifico dei certificati in questione, inoltre, con il comma 4-octies dell'articolo 78, si precisa che le suddette proroghe si applicano anche ai certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Includendo, nella proroga del comma 2 suddetta, tutti gli i certificati per i quali non sia stato possibile organizzare ed eseguire i corsi e gli esami previsti per il loro rilascio o rinnovo.

*"4-octies. La sospensione di cui all'articolo 103 del presente decreto si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, relativi ai*



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE  
ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

*corsi di formazione e agli esami finali necessari per il loro rinnovo che non siano stati eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”*

In conclusione, pertanto, si ritiene che nei prossimi mesi potranno essere organizzati i corsi e gli esami per tutti quegli interessati che hanno i certificati scaduti anche prima del 31 gennaio e per i quali non è stato possibile organizzarli fino ad ora. Appare pertanto, che l’orizzonte temporale di effettuazione dei nuovi esami debba coincidere con la scadenza della validità dei certificati, così come prorogata per tutti, a fine ottobre.

Si conferma, inoltre, che la proroga di validità di cui all’articolo 103, comma 2, appare da intendersi anche per i controlli funzionali e le tarature delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

**IL DIRETTORE**  
**Bruno Caio Faraglia**

Documento informatico sottoscritto con firma  
elettronica digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del  
D.lgs. n. 82/2005